

Emanato con D.R. n. 2728 del 01.07.2025

Pubblicato in albo informatico il 01.07.2025 – in vigore dal 16.07.2025

A cura dell'Area legale e generale – settore ufficio legale dell'Ateneo



Regolamento in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli studenti e delle studentesse

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Illecito disciplinare

Art. 3 - Sanzioni

Art. 4 - Acquisizione della notizia dell'illecito

Art. 5 - Commissione disciplinare per gli studenti e le studentesse

Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento e attività istruttoria della commissione

Art. 7 - Misure cautelari e sospensione del procedimento

Art. 8 - Chiusura del procedimento

Art. 9 - Competenza disciplinare

Art. 10 - Adempimenti esecutivi

Art. 11- Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni applicabili agli/alle studenti/studentesse in caso di accertamento di illeciti disciplinari.
2. Per studenti/studentesse si intendono tutti/e gli/le iscritti/e ai corsi di studio o ad altri corsi organizzati dall'Ateneo, nonché gli/le studenti/studentesse di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni.

Art. 2 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto, anche omissivo, commesso dallo/a studente/studentessa con dolo o colpa grave, sia all'interno dei locali dell'Ateneo o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, ivi comprese le piattaforme telematiche e digitali di comunicazione, in violazione di norme legislative, statutarie o regolamentari, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi in cui:

- a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
- b) si ponga in contrasto con la disciplina universitaria e/o arrechi pregiudizio all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari nonché al regolare svolgimento dell'attività accademica;
- c) alteri, modifichi o falsifichi, anche mediante accesso illecito nei sistemi informatici e telematici dell'Ateneo, atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, quali, a titolo esemplificativo, i test di verifica delle conoscenze iniziali, i test di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, gli esami per l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) i verbali di esame, di tirocinio o di altre verifiche di acquisizione di CFU;
- d) rilasci dichiarazioni non veritiere, anche mediante mezzi informatici, al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali;
- e) rilasci, anche mediante mezzi informatici, dichiarazioni offensive dell'onore e del decoro, anche professionale, di una persona che opera a qualsiasi titolo all'interno dell'Ateneo;
- f) presenti come propri contenuti appartenenti ad altri;
- g) impedisca o ostacoli l'accertamento di illeciti disciplinari.

2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, ancorché tenuta fuori dai locali universitari, ivi inclusa la diffusione con qualunque mezzo, tra cui il *web*, i *social network*, i *blog* o i *forum*, di commenti, informazioni, foto, video, audio che, per contenuti, modalità e finalità perseguite, sia tale da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti, del personale e degli/delle altri/e studenti/studentesse, nonché alla riservatezza o la dignità delle persone, o suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni, fatte salve le libertà di espressione e opinione previste dalla Costituzione.

3. Qualora la commissione di cui all'art. 5 ritenga che i comportamenti tenuti dallo/a studente/studentessa siano rilevanti esclusivamente in sede di violazione del codice etico, trasmette gli atti al rettore per i conseguenti adempimenti.

4. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli/delle studenti/studentesse, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

5. L'irrogazione ovvero la mancata irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire anche in sede civile, amministrativa o penale.

Art. 3 – Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi del presente regolamento sono, in ordine di crescente gravità:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o altre strutture dell'Ateneo per un periodo non superiore a sei mesi;
 - c) l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi;
 - d) la sospensione temporanea, con conseguente impossibilità di effettuare qualunque atto di carriera, compreso il trasferimento ad altra sede o altro corso di studio, nonché di frequentare qualunque attività formativa e sostenere esami per un periodo non superiore a diciotto mesi.
2. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono cumulabili per un periodo non superiore a nove mesi.
3. L'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione comporta l'impossibilità da parte dello/a studente/studentessa, per il periodo di attivazione della sanzione:
 - a) di partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in organi accademici;
 - b) di ottenere benefici economici o l'assegnazione di collaborazioni part-time da parte dell'Ateneo.
4. Nell'irrogare la sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto e delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessato e della idoneità della sanzione a prevenire l'eventuale reiterazione di fatti della stessa natura.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche agli/alle studenti/studentesse iscritti/e alle singole attività formative.

Art. 4 – Acquisizione della notizia dell'illecito

1. Chiunque sia tenuto o intenda segnalare la condotta di uno/a o più studenti/studentesse dell'Ateneo, che possa costituire illecito disciplinare, indirizza al rettore una comunicazione sottoscritta e circostanziata, utilizzando alternativamente:
 - a) posta elettronica ordinaria o certificata;
 - b) posta ordinaria o raccomandata;
 - c) consegna a mano.
2. Il rettore, qualora ravvisi che i fatti segnalati abbiano rilevanza sul piano disciplinare, dà corso alla relativa azione trasmettendo gli atti alla commissione di cui all'art. 5 e all'ufficio che fornisce supporto alla stessa; in caso contrario ne dispone l'archiviazione.

Art. 5 – Commissione disciplinare per gli studenti e per le studentesse

1. L'accertamento della fondatezza degli illeciti disciplinari segnalati è attribuito a una commissione nominata dal rettore.
2. La commissione è composta dal prorettore o delegato del rettore, comunque denominato, competente in materia di formazione degli/delle studenti/studentesse, che la presiede, dal dirigente dell'area competente in materia didattica e di servizi agli/alle studenti/studentesse, dal dirigente dell'area legale e generale dell'Ateneo, o loro delegati, e da un docente designato dal

rettore. Della commissione fa inoltre parte un rappresentante degli/delle studenti/studentesse scelto dal rettore tra i rappresentanti nei consigli di dipartimento e di scuola.

3. La commissione delibera validamente se è presente la maggioranza dei componenti. Il presidente, il componente docente e il componente rappresentante degli/delle studenti/studentesse non possono delegare altri soggetti a partecipare in loro vece.

4. La commissione può riunirsi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

5. Al termine dell'attività istruttoria di cui all'art. 6, la commissione formula una proposta di sanzione disciplinare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. La commissione si avvale della collaborazione amministrativa di uno/a o più dipendenti del competente ufficio di supporto, uno dei quali è chiamato di volta in volta ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante.

7. I componenti della commissione rimangono in carica finché ragioni di opportunità o necessità non ne richiedano una nuova nomina. Lo/la studente/studentessa resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato in qualità di rappresentante in consiglio di scuola o di dipartimento.

8. Qualora un componente della commissione sia legato da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità fino al quarto grado con un uno/una studente/studentessa a cui sia contestato un illecito disciplinare, deve dichiarare la propria incompatibilità. Analogamente il componente della commissione è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza o situazioni anche potenziali che possano pregiudicare l'imparzialità del giudizio. Esso è sostituito con le medesime modalità previste per la nomina.

9. La commissione presenta annualmente al rettore e agli organi di governo una relazione sull'attività svolta.

Art. 6 – Comunicazione di avvio del procedimento e attività istruttoria della commissione

1. Nel rispetto del principio del contraddittorio, la commissione informa lo/a studente/studentessa del procedimento disciplinare a suo carico mediante comunicazione, da effettuarsi entro quaranta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui all'articolo 4, comma 1, con le seguenti modalità:

- a) raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata, qualora gli interessati abbiano specificamente fornito un apposito indirizzo.

2. Fermo restando l'utilizzo di una delle modalità di comunicazione di cui al comma 1, la commissione può utilizzare, quale ulteriore mezzo di comunicazione, anche la posta elettronica ordinaria. È sempre ammessa la comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria presso la casella assegnata allo/a studente/studentessa in sede di iscrizione ove lo/a studente/studentessa non abbia comunicato all'Università un proprio domicilio in Italia. Tutte le comunicazioni degli atti del procedimento successivi all'avvio avvengono con le medesime modalità di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma.

3. Restano ferme le conseguenze giuridiche della conoscenza della comunicazione comunque acquisita per altra via.

4. La comunicazione deve contenere:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- c) l'informativa circa la facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore o da altra persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;

- d) l' informativa circa la facoltà dell'interessato, o di altro soggetto, purché munito di espressa delega scritta, di accedere a tutti i documenti inerenti al procedimento a proprio carico, fatto salvo il potere di differimento, limitazione ed esclusione, ai sensi del regolamento di Ateneo in materia di accesso documentale.

5. Tra la comunicazione e l'audizione dello/a studente/studentessa deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Qualora lo/la studente/studentessa non si presenti senza aver comunicato la sussistenza di un legittimo impedimento, la commissione procede in sua assenza, salvo valuti l'opportunità di reiterare la convocazione per una sola volta.

6. Nello svolgimento dell'attività istruttoria, la commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria ancorché richiesta dallo/a studente/studentessa interessato/a, se valutata utile e pertinente ai fini dell'accertamento.

7. La commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possano costituire reato, ne informa l'autorità giudiziaria per il tramite dell'ufficio di supporto.

8. I componenti della commissione sono tenuti a mantenere riservati i fatti di cui sono venuti a conoscenza.

9. Di tutte le operazioni espletate dalla commissione è redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario verbalizzante e da ciascun intervenuto esterno, ivi inclusi il soggetto di cui al comma 4, lettera c) e gli eventuali testimoni di cui è stata disposta l'audizione, fermo restando che tali soggetti possono autorizzare il presidente alla sottoscrizione del verbale in via sostitutiva.

10. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale, le audizioni sono di norma registrate attraverso l'ausilio di appositi apparecchi audio, per eventuali riscontri, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. L'effettuazione e l'uso di tali riproduzioni sono riservati al personale dell'ufficio di supporto alla commissione disciplinare.

11. La bozza di verbale redatta con l'ausilio dell'ufficio di supporto è posta a disposizione degli aventi diritto, che possono formulare osservazioni nel termine massimo di sette giorni dalla ricezione.

12. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni e le relative trascrizioni sono distrutte entro i due giorni lavorativi seguenti, a cura del medesimo ufficio. Il dirigente da cui dipende l'ufficio è responsabile della mancata distruzione.

Art. 7 – Misure cautelari e sospensione del procedimento

1. Nel corso dello svolgimento delle attività della commissione e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il rettore, anche su proposta dei competenti organi collegiali di cui all'art. 9, in presenza di gravi elementi di fondatezza, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura o di assicurare l'efficacia della sanzione, può adottare in via cautelare una delle sanzioni, diverse dall'ammonizione, indicate all'articolo 3.

2. La durata della misura cautelare è computata nella determinazione della sanzione definitiva.

3. La misura cautelare si estingue qualora l'illecito non venga accertato o in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato all'art. 8, comma 5.

4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento.

5. Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto o dei fatti addebitati allo/a studente/studentessa e quando all'esito dell'istruttoria la commissione non dispone di elementi sufficienti a motivare la proposta di irrogazione di una sanzione, il rettore può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fermo restando il permanere della qualità di studente in capo al destinatario della contestazione, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato dal rettore, qualora, la commissione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non

definitivo. Il procedimento può essere altresì sospeso in ipotesi di comprovati eventi gravi e/o eccezionali da motivarsi a cura della commissione.

Art. 8 – Chiusura del procedimento

1. Qualora, concluse le attività di indagine, l'illecito disciplinare non venga accertato, il rettore su proposta della commissione dispone la chiusura del procedimento con decreto di archiviazione.
2. Nel caso in cui, al termine dell'istruttoria, la commissione ritenga che per il fatto contestato debba applicarsi la sanzione dell'ammonizione, trasmette gli atti al rettore, affinché vi provveda.
3. Per le restanti sanzioni, la commissione trasmette gli atti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, al consiglio di dipartimento o di scuola, al collegio dei docenti dei corsi di studio *post lauream* o al senato accademico proponendo l'irrogazione di una sanzione disciplinare determinata.
4. Gli organi collegiali di cui al comma 3, nella prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della commissione, si pronunciano in ordine alla proposta pervenuta. Qualora ritengano di discostarsi dalla proposta della commissione, i medesimi organi provvedono a motivare adeguatamente la propria deliberazione.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi con un provvedimento espresso entro centottanta giorni dal ricevimento della segnalazione salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dall'1 al 31 agosto, nonché dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Art. 9 – Competenza disciplinare

1. La competenza disciplinare appartiene secondo i rispettivi ambiti: al rettore, all'organo collegiale della struttura responsabile del corso, al senato accademico.
2. La sanzione dell'ammonizione è adottata verbalmente dal rettore. Della stessa è redatto verbale sottoscritto dallo/a studente/studentessa per presa d'atto.
3. Le sanzioni dell'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o altre strutture dell'Ateneo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sono deliberate dal consiglio di dipartimento cui è affidata la responsabilità del corso frequentato dallo/a studente/studentessa.
4. Con riferimento alle sanzioni di cui al comma 3, se il procedimento disciplinare si svolge nei confronti di uno/a studente/studentessa iscritto/a ad un corso di studio attribuito alla responsabilità di più dipartimenti della stessa scuola, la competenza a deliberare la sanzione disciplinare appartiene al consiglio di scuola. Nel caso in cui lo/la studente/studentessa coinvolto/a sia iscritto/a ad un corso di studi afferente a due dipartimenti appartenenti a scuole diverse, la competenza è attribuita al consiglio della scuola del dipartimento di riferimento amministrativo.
5. Qualora il procedimento disciplinare si svolga, per i medesimi fatti, nei confronti di studenti/studentesse iscritti/e a corsi di studio afferenti a dipartimenti diversi di una stessa scuola, la competenza a deliberare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è del consiglio di scuola. Se gli/le studenti/studentesse coinvolti/e sono iscritti/e a corsi di studio attribuiti alla responsabilità di dipartimenti appartenenti a scuole diverse, la competenza è attribuita al senato accademico.
6. In relazione a illeciti attribuiti a studenti/studentesse dei corsi di studio *post lauream*, la competenza a deliberare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è attribuita al rispettivo collegio dei docenti.
7. La sospensione temporanea di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) è deliberata dal senato accademico.

8. I provvedimenti disciplinari deliberati dai competenti organi collegiali, nonché l'atto di archiviazione sono adottati con decreto rettorale e comunicati allo/a studente/studentessa con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 10 – Adempimenti esecutivi

1. Il rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori adottati.
2. Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello/a studente/studentessa e vengono trascritte nei fogli di congedo.
3. Tali registrazioni dovranno essere cancellate in caso di assoluzione dello/a studente/studentessa in sede penale per i fatti a lui ascritti, qualora non integrino comunque un'ipotesi di illecito disciplinare ai sensi dell'art. 2.
4. Le registrazioni di cui al comma 3 dovranno altresì essere cancellate decorsi due anni dalla loro irrogazione; decorso tale termine non può in ogni caso tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari.
5. Delle sanzioni irrogate a studenti/studentesse di altri Atenei temporaneamente frequentanti corsi organizzati dall'Università di Genova, sono informate le Università di rispettiva appartenenza.
6. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il rettore provvede affinché siano compiute tutte le attività volte al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. L'Ateneo garantisce la diffusione e la conoscenza del presente regolamento tra gli/le studenti/studentesse iscritti e/o frequentanti ai sensi dell'articolo 1.
2. Lo/a studente/studentessa che si iscrive ai corsi di studio dell'Ateneo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, all'atto dell'immatricolazione sottoscrive di avere preso visione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla sua entrata in vigore; ai procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica il testo emanato con D.R. n. 564 del 25.07.2013 e ss.mm. e ii.
4. Contro i provvedimenti definitivi assunti all'esito della procedura disciplinare o della procedura di revisione sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
5. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
6. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione pubblicato nell'Albo web di Ateneo.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il testo emanato con D.R. n. 564 del 25.07.2013 e ss.mm. e ii.